

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49761 Anno 2019

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udiienza: 17/10/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MOI LORIS nato a CARONARA DI PO il 13/02/1953

BOTTOLI ALBERTO nato a RIVAROLO MANTOVANO il 19/05/1957

FAVALLI FRANCESCO nato a VILLIMPENTA il 08/06/1956

DALL'ARA ANDREA nato a MANTOVA il 06/06/1969

avverso la sentenza del 05/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

E' presente l'avvocato MERLIN ANGELO del foro di VICENZA in difesa di MOI LORIS, BOTTOLI ALBERTO e FAVALLI FRANCESCO che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato PICCAGLIA DE ECCHER CHIARA del foro di BOLOGNA in difesa di DALL'ARA ANDREA in sostituzione dell'avvocato PICCAGLIA CLAUDIO del foro di BOLOGNA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che insiste per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.10.2018 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Loris Moi, Alberto Bottoli, Francesco Favalli e Andrea Dall'Ara colpevoli del reato di omicidio colposo di Salvatore Cilia, in occasione dell'infortunio sul lavoro avvenuto il 3.6.2013 presso lo stabilimento della ditta GRUPPO MAURO SAVIOLA S.r.l., sito in Sustinente (MN).

1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del fatto si era verificato un incendio interessante la ventola dell'aria primaria e la tubazione di mandata che alimentava il bruciatore dell'impianto di essiccazione del cascame di legna per la produzione dei pannelli di truciolare. Bloccata la produzione, era stato organizzato un intervento per la sostituzione della ventola, a cura di tre dipendenti della "Gruppo Savoia" e di Salvatore Cilia, dipendente della ditta SIPEM. L'intervento comportava lo sfilamento di una parte di tubazione di notevole dimensione posta ad una certa altezza da terra da altra parte collegata con una flangia. Per raggiungere la tubatura da spostare, era stata utilizzata una "gruetta". Tolti i bulloni di fissaggio delle due parti di tubazione ed eseguita una trazione per distanziare i pezzi, il tubo da spostare si era ribaltato, cadendo a terra. Il Cilia, che si trovava proprio al di sotto della tubazione, era stato inevitabilmente investito e schiacciato dal grosso tubo di 600 chili, perdendo la vita a seguito di shock emorragico conseguente alle plurime lesioni riportate.

1.2. La Corte territoriale ha ritenuto decisiva, ai fini della declaratoria di responsabilità degli imputati, la testimonianza di Alberto Righi, tecnico della prevenzione della ASL di Mantova, secondo cui l'operazione in oggetto era una manutenzione non eccezionale, già effettuata più volte in precedenza, e dunque prevedibile anche per la ditta SIPEM, esecutrice dei lavori di manutenzione. Il teste ha precisato che per spostare la tubazione gli operai utilizzarono sia un muletto sia una gru, visto che solo con quest'ultima il tubo non si sfilava, per cui cercarono di fare trazione sull'altro tubo, più grande, collegato al raccordo, trainandolo con un muletto. L'utilizzo contemporaneo di muletto e gru consentì di togliere il pezzo di tubo collegato alla gru; tuttavia, il condotto collegato al muletto, che era scostato di poco dalla propria originale postazione, si ribaltò e, perdendo qualsiasi ancoraggio, investì il Cilia, che era rimasto lì sotto per sganciare dal condotto l'attacco con il muletto.

I giudici di merito ne hanno tratto la considerazione che i manutentori procedettero "a tentativi", senza adeguata formazione: non era stata prevista o

indicata una modalità operativa apposita, non era stato valutato il rischio di caduta del tubo, né si era predisposta un'opera confacente di sicurezza, quale ad es. l'installazione di un ponteggio metallico atto a sostenere la tubazione.

1.3. Quanto alle singole posizioni che qui rilevano, è stato osservato quanto segue.

A Loris Moi, quale direttore dello stabilimento nonché delegato del datore di lavoro, è stato addebitato di avere consentito l'uso di attrezzature non adeguate per l'esecuzione in sicurezza del lavoro di spostamento laterale della tubazione; e di avere, inoltre, omesso di eseguire una riunione di coordinamento fra le ditte coinvolte nella esecuzione del lavoro, al fine di concordare le modalità di svolgimento delle operazioni e le misure di sicurezza da attuare.

Ad Alberto Bottoli, quale datore di lavoro della S.r.l. Gruppo Saviola, è stata addebitata l'omessa valutazione dei rischi per la sicurezza durante l'attività lavorativa, nonché l'incompletezza ed il mancato aggiornamento del relativo documento di valutazione dei rischi.

A Francesco Favalli, quale capo reparto, è stata addebitata l'omessa segnalazione al datore di lavoro che gli attrezzi messi a disposizione dei lavoratori per l'operazione in questione erano del tutto inadeguati a garantire la sicurezza degli stessi.

Ad Andrea Dall'Ara, quale responsabile del servizio di protezione e prevenzione (d'ora in poi: RSPP) dello stabilimento, è stata addebitata l'omessa individuazione e valutazione dei rischi dell'operazione che si stava eseguendo, trattandosi di inconveniente che si era già verificato in passato.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli odierni imputati, a mezzo dei propri difensori.

3. I ricorsi, in unico atto, di Loris Moi, Alberto Bottoli e Francesco Favalli.

I) Con un primo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione della causa dell'evento; irragionevolezza della motivazione in relazione al rigetto (implicito) della richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Si deduce che non corrisponde al contenuto delle prove testimoniali la circostanza che la trazione della tubazione avvenne con una duplice forza su punti distinti dell'impianto, come sostenuto dalla Corte territoriale. Secondo i testimoni sentiti, l'unica forza agente sulla tubazione era quella del muletto in quanto la piccola gru era applicata alla tubazione di collegamento del ventilatore che presenta supporti autonomi e distinti. Non fu la trazione della tubazione a determinare il pericoloso spostamento della pesante struttura. La tubazione

cadde solo dopo qualche minuto che la stessa era stata riportata nella sua posizione originaria.

La consulenza tecnica della difesa redatta dall'ing. Mazza, unica prova scientifica espletata nel processo, ha stabilito che la forza che il muletto era in grado di imprimere sulla tubazione non poteva portarla alla rottura nel punto in cui si è verificato il cedimento strutturale. Su tale aspetto la Corte di appello ha omesso ogni tipo di valutazione. Tale lacuna avrebbe potuto essere evitata se si fosse proceduto mediante perizia, come richiesto dalla difesa.

Le fotografie scattate dall'ing. Mazza nell'immediatezza dell'infortunio dimostrano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, la tubazione non è mai uscita dalle selle di supporto (cd. supporti a "V")

II) Con un secondo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento in concreto della prevedibilità del cedimento del "giunto cartellato"; irragionevolezza della motivazione in relazione al rigetto (implicito) della richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Si osserva che, secondo la Corte territoriale, il vizio occulto evidenziato in sede di consulenza tecnica della difesa (e cioè la presenza di una cartella di sostegno che ha ceduto strutturalmente per le modalità costruttive utilizzate dal fornitore dell'impianto) avrebbe dovuto essere conosciuto (o conoscibile) dagli odierni imputati, per una serie di considerazioni che sono, tuttavia, viziate da gravi travisamenti delle prove.

E' stato travisato il punto dove è situata la cartella e la funzione della stessa, che non è quella di fungere da "antivibrazione"; sono state obliterate le dichiarazioni del consulente tecnico della difesa in relazione alla natura occulta del vizio denunciato; sono state omesse le valutazioni del consulente tecnico della difesa in relazione alle modalità di realizzazione del giunto cartellato. Ciò ha indotto il giudicante a considerazioni errate sulla prevedibilità *ex ante* del cedimento del "giunto cartellato". Di qui la censura di mancata rinnovazione istruttoria tramite perizia.

III) Con un terzo motivo, lamentano violazione di legge con riferimento all'accertamento in concreto della prevedibilità del cedimento del "giunto cartellato".

Si deduce, in tema di colpa, che in presenza di difetti costruttivi occorre pur sempre che il datore di lavoro utilizzatore possa rendersi tempestivamente conto della presenza degli stessi, sotto il profilo del requisito della prevedibilità *ex ante* dell'evento. Sul punto la Corte bresciana tace del tutto. Non è dato comprendere dalla motivazione della sentenza impugnata se, quando e come il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare una verifica strutturale delle giunzioni di quelle



tubazioni per accertare l'eventuale presenza di cricche e valutarne lo stato tensionale residuo.

La tubazione coinvolta nel sinistro, essendo un semplice condotto aeraulico, non rientra nella categoria di tubazioni in pressione prevista dal d.lgs. 93/2000 che necessitano di una verifica quinquennale di funzionamento e una verifica di integrità decennale.

4. Il ricorso di Andrea Dall'Ara.

I) Con un primo motivo, lamenta violazione di legge, erronea applicazione del d.lgs. 81/2008 e vizio di motivazione, per non corretta perimetrazione della colpa identificabile a carico del prevenuto quale RSPP in caso di infortunio sul lavoro e non corretta individuazione dei parametri di giudizio applicabili a tale figura prevenzionistica.

Si deduce che la condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP trova ed esaurisce il proprio contenuto in un processo intellettuale (individuazione/valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente tutte le fasi decisionali/operative/tecniche/di controllo dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche. Si tratta di una prestazione di tipo squisitamente consultiva, visto che il RSPP è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di autonomi poteri decisionali.

Si osserva che, nel caso, il giudizio di responsabilità del prevenuto è illegittimamente fondato sulla mera presa d'atto del verificarsi dell'evento lesivo, con deduzione *ex post* dell'inadeguatezza del processo di valutazione del rischio; nonché sulla presa d'atto dell'inidoneità delle fasi decisionali/operative dell'attività di lavoro, deducendone, a monte, l'inidoneità del processo di individuazione e valutazione dei rischi. In sostanza, la decisione si fonda sull'inammissibile ed illogico assunto che, se le modalità di esecuzione dell'attività manutentiva furono inidonee e l'infortunio avvenne, allora la valutazione dei rischi da parte del RSPP fu negligente.

Inoltre, i giudici di appello attribuiscono la responsabilità della presunta non corretta esecuzione materiale dell'operazione di manutenzione anche al RSPP, ponendo a carico di quest'ultimo condotte omissive (omessa vigilanza, omessa fornitura di attrezzature, omessa pianificazione dell'intervento, omessa valutazione del rischio interferenziale) proprie di altre figure prevenzionistiche e deducendone apoditticamente la negligenza del processo di valutazione dei rischi. Il ricorrente ribadisce che esecuzione inidonea non significa necessariamente valutazione carente, né l'inadeguatezza della strumentazione utilizzata dai lavoratori è imputabile al RSPP. E' del tutto mancante, invece, qualsivoglia giudizio rispetto al contenuto del Documento di Valutazione dei

Rischi. Il processo logico del giudicante procede a ritroso, partendo erroneamente dal dato storico, invece di verificare prima la sussistenza della regola cautelare, poi la eventuale violazione di tale regola.

II) Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva.

Si deduce che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria attraverso perizia nasceva dall'affermazione del Tribunale circa l'impossibilità di smentire la tesi del consulente tecnico degli imputati. Sul punto la Corte territoriale non ha motivato, limitandosi ad affermare come "verosimili" le affermazioni del teste dell'ASL, il quale aveva escluso che fosse stata una rottura il motivo della caduta del grosso tubo. In ogni caso, attribuire la causa dell'infortunio, come fa la Corte di appello, alla "modalità operativa dei manutentori", è circostanza pacificamente al di fuori dell'ambito di operatività del RSPP.

Si assume, infine, che non è stato ravvisato il nesso causale, stante l'omesso accertamento circa la verifica dell'evento, escludendo l'interferenza di fattori alternativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Moi, Bottoli e Favalli sono infondati.

2. I relativi motivi di censura possono essere trattati congiuntamente, in quanto gli stessi, in definitiva, lamentano, sotto diverse angolazioni, la circostanza che la Corte di appello abbia confermato il giudizio di responsabilità dei ricorrenti sulla base di una erronea ricostruzione dei fatti e, principalmente, della causa dell'evento; ricostruzione che i ricorrenti ritengono non fondata su basi scientifiche e contrastante con le prove emerse, che avrebbero evidenziato come la caduta della tubazione sarebbe stata determinata non dalle trazioni attuate dagli operai, bensì dall'imprevedibile cedimento strutturale di una cartella di sostegno della tubazione.

Si tratta, tuttavia, di doglianze infondate ed in parte inammissibili, in quanto le stesse si dilungano su aspetti tecnici che attengono alle caratteristiche tecnico-strutturali della tubazione coinvolta nel sinistro, asseritamente risultanti pacificamente dal compendio probatorio processualmente emerso, che sarebbe stato malamente interpretato dai giudici di merito, in tal modo cercando di offrire una rilettura dei fatti secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria

valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901).

Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (*ex multis* Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).

Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo



limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955).

Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).

Va, inoltre, rammentato che nel caso che occupa ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità degli imputati in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci occupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101).



3. Peraltro, le censure dei ricorrenti Moi, Bottoli e Favalli non colgono nel segno, in quanto la puntuale ricostruzione della causa che ha determinato la caduta della tubazione, a ben vedere, non rileva particolarmente ai fini del giudizio di responsabilità dei predetti imputati, che nel caso attiene a puntuali addebiti di carattere omissivo, che prescindono dalla esatta ricostruzione delle modalità dell'incidente.

Sotto questo profilo, i giudici di merito hanno addebitato ai ricorrenti, essenzialmente, l'omessa predisposizione di un piano esecutivo di intervento che valutasse in maniera specifica le modalità per operare in piena sicurezza al fine di procedere allo spostamento del grosso tubo e alla sostituzione della ventola. Al di là delle cause effettive di caduta della tubazione, il rimprovero è quello di non aver considerato un simile rischio di caduta, certamente prevedibile alla luce delle modalità dell'intervento e delle grosse dimensioni della tubazione, e di conseguenza di non aver predisposto opportune misure di sicurezza (quale la collocazione di un ponteggio) a tutela della incolumità dei lavoratori che operavano nelle vicinanze e sotto tale imponente struttura.

Per tale ragione la Corte territoriale ha correttamente considerato il cedimento strutturale della tubazione, al più, come una concausa dell'evento, in quanto il rischio di caduta avrebbe potuto e dovuto essere comunque previsto, ed i lavoratori adeguatamente protetti.

In questa prospettiva, appare irrilevante stabilire se la caduta del tubo sia dipesa dalle trazioni, dal cedimento strutturale o da entrambe le cose: trattandosi comunque di un'operazione caratterizzata da un alto rischio, intrinseco alle caratteristiche dell'intervento, i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto che i lavoratori, nel caso di specie, abbiano operato in maniera totalmente inadeguata, senza alcuna doverosa predisposizione - da parte degli odierni ricorrenti - di misure di sicurezza atte a proteggerli dal prevedibile rischio di ribaltamento e caduta dell'imponente condotto su cui andavano ad operare.

4. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi di Moi Loris, Bottoli Alberto e Favalli Francesco, che vanno, pertanto, condannati al pagamento delle spese processuali.

5. E' invece fondato il ricorso avanzato da Andrea Dall'Ara.

6. Le relative censure prospettate dal ricorrente colgono nel segno, là dove evidenziano che le motivazioni della sentenza impugnata non hanno adeguatamente argomentato in punto di responsabilità del prevenuto, in

relazione alla sua posizione di RSPP dell'azienda in cui è avvenuto il sinistro, avuto riguardo alle caratteristiche dell'addebito colposo mosso ai coimputati.

Va qui ribadito che la figura del RSPP si caratterizza per lo svolgimento, all'interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).

Si deve convenire con il ricorrente che la condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP trova il proprio contenuto essenziale in un processo intellettuale (individuazione e valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che attengono alle decisioni ed al controllo sullo svolgimento dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore di lavoro, ma anche al dirigente e al preposto).

E' pacifico, insomma, che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro (cfr. Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rescio, Rv. 27028601, in cui la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).

7. Tanto chiarito quanto alla particolare posizione di garanzia riconducibile alla figura del RSPP, si deve osservare che le argomentazioni della sentenza impugnata appaiono illogiche e contraddittorie laddove, da una parte, addebitano agli imputati mancanze decisionali di carattere esecutivo che attengono alla omessa predisposizione di un piano di intervento e di sicurezza specifico per l'operazione lavorativa in disamina; dall'altra - indebitamente equiparando la figura del RSPP, che è quella di un consulente, a quella del datore di lavoro e del preposto, che sono invece figure prevenzionistiche operanti nella quotidianità dell'attività lavorativa -, addebitano anche al Dall'Ara di non avere individuato e valutato, nell'immediato, i rischi dell'operazione che si stava eseguendo.

La Corte territoriale non spiega in che termini il Dall'Ara sarebbe stato coinvolto nell'attività lavorativa in questione, certamente non quotidiana,

limitandosi ad affermare apoditticamente che si sarebbe trattato di un intervento già svolto in precedenza in quanto conseguente ad un inconveniente che si era già verificato in passato. Ma la sentenza di merito non approfondisce in alcun modo tale aspetto, al fine di stabilire - ad esempio - se e come il Dall'Ara fosse stato consultato, in precedenza, dal datore di lavoro in merito all'intervento specifico di cui si tratta, al fine di individuare e valutare i rischi di tale attività.

Da questo punto di vista, si deve qui ribadire l'orientamento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.

Nel caso, invece, la motivazione della sentenza impugnata sembra confondere il piano intellettuale/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.

In definitiva, con riferimento alla posizione del RSPP, la motivazione della sentenza impugnata è viziata, poiché la sua responsabilità viene individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP, e senza che sia stato adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e del suo dovere di segnalazione del rischio al datore di lavoro, in una fase antecedente alla lavorazione stessa.

8. Da quanto sopra consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del Dall'Ara, con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito individuato nel dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto dianzi indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Dall'Ara Andrea e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta i ricorsi

di Moi Loris, Bottoli Alberto e Favalli Francesco, che condanna al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 17 ottobre 2019

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi



Il Presidente
Patrizia Piccialli



